

**REGOLAMENTO (CEE) N. 752/89 DELLA COMMISSIONE**

del 22 marzo 1989

che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE;

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2368/88 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 602/89<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate dal regolamento (CEE) n. 2368/88 ai

dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

**Articolo 1**

Il prelievo all'importazione per il melasso di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 modificato, è fissato, per i melassi, anche decolorati (codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00), a 1,65 ECU/100 kg.

**Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 23 marzo 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

RAY MAC SHARRY

(<sup>1</sup>) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.  
 (<sup>2</sup>) GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.  
 (<sup>3</sup>) GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 29.  
 (<sup>4</sup>) GU n. L 65 del 9. 3. 1989, pag. 21.